

ASSOCIAZIONE TICINESE DEI CHIMICI

STATUTO SOCIALE

1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE TICINESE DEI CHIMICI, apartitica, aconfessionale, e senza scopo di lucro, retta dal presente statuto e dagli art. 60 ss. del CCS.
2. La sede sociale viene stabilita presso il Segretario dell'ASSOCIAZIONE, di cui all'Art. 17.
3. L'ASSOCIAZIONE ha per scopo di promuovere la collegialità, la protezione dei titoli e la tutela degli interessi professionali, economici e sociali dei soci. Essa vigila sull'etica professionale dei suoi membri e prende posizione di fronte ai problemi del paese, direttamente o indirettamente interessanti il ramo della chimica e discipline ad essa collegate.
4. Per conseguire gli scopi sociali l'ASSOCIAZIONE si prefigge, tra l'altro:
 - lo studio di problemi inerenti la chimica;
 - l'organizzazione di manifestazioni culturali e professionali nonché l'organizzazione di commissioni di studio per problemi in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale;
 - l'assistenza ai soci in ogni questione connessa allo scopo sociale;
 - la redazione di un bollettino interno d'informazione;
 - la disponibilità per attività di consulenza e arbitrato su problemi di interesse pubblico;
 - la promozione dei contatti fra soci e con le altre categorie professionali.
5. L'ASSOCIAZIONE finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, che viene alimentato:
 - dalla tassa di ammissione;
 - dalle quote sociali annue;
 - dal beneficio di manifestazioni e da prestazioni a titolo oneroso fornite dall'ASSOCIAZIONE, sia direttamente sia tramite terze persone;
 - dal reddito del patrimonio sociale;
 - da sovvenzioni, donazioni, legati o altro.
6. Per i debiti dell'ASSOCIAZIONE risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
7. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
8. L'ASSOCIAZIONE è composta di soci attivi e di soci onorari. Può diventare socio attivo ogni persona fisica con formazione accademica completa terminata con diploma o licenza o Master, conseguiti in Svizzera o altrove con equivalente valore, nelle facoltà di chimica, ingegneria chimica, biochimica o ingegneria alimentare.

Il Comitato direttivo all'unanimità può accogliere in seno all'Associazione stessa delle persone fisiche di qualsiasi formazione accademica scientifica, che operano prevalentemente nel campo della chimica. In caso di rifiuto non unanime, sarà comunque compito dell'Assemblea di decidere l'accettazione o il rifiuto del richiedente.

L'assemblea dell'ASSOCIAZIONE, su proposta del Comitato, può nominare socio onorario colui che si fosse particolarmente distinto nella propria attività in favore dell'ASSOCIAZIONE o nell'ambito della chimica.

9. A titolo di contributo sono prelevate una tassa di ammissione, una tantum e una quota sociale personale. Il socio onorario è esentato dal pagamento dei contributi.
10. Ogni socio può comunicare per iscritto al segretario le proprie dimissioni, che hanno effetto immediato. Le quote ed i contributi sono comunque dovuti fino al termine dell'anno sociale in corso. Il socio che non versa contributi per due anni consecutivi è considerato dimissionario. Con l'uscita si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE. Rimangono riservati i diritti dell'ASSOCIAZIONE nei confronti del socio uscente.
11. La sospensione di un socio, per un massimo di 12 mesi, può essere decisa e pronunciata dal Comitato direttivo, con una maggioranza dei 3/4 di tutti i suoi membri. Prima della decisione di sospensione occorre dare al socio la possibilità di giustificarsi. L'espulsione di un socio è pronunciata dall'assemblea sociale, a maggioranza dei 3/4 dei soci presenti, su proposta del Comitato direttivo. Al socio dev'essere concessa la possibilità di giustificarsi anche di fronte all'assemblea. L'espulsione è comunicata per iscritto.
12. Gli organi dell'ASSOCIAZIONE sono:
 - l'assemblea dei soci;
 - il comitato direttivo
 - l'ufficio di revisione.Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie. Esse sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e sono dirette dal presidente dell'ASSOCIAZIONE o da un presidente del giorno designato dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea. Il presidente designa, seduta stante, due scrutatori.
13. L'assemblea è l'organo superiore dell'ASSOCIAZIONE. Ha le seguenti competenze che sono inalienabili:
 - la nomina del presidente dell'ASSOCIAZIONE, dei membri del comitato, dei revisori e di un loro supplente;
 - la decisione sulla ratifica di eventuali convenzioni o contratti collettivi che impegnano l'ASSOCIAZIONE nei confronti di Enti pubblici o privati;
 - la deliberazione sulle trattande all'ordine del giorno;
 - la deliberazione su trattande non all'ordine del giorno, su richiesta della maggioranza semplice dei soci presenti;
 - l'istituzione di commissioni interne per lo studio di questioni particolari. Queste commissioni dovranno riferire del loro operato all'assemblea;
 - la revoca del Comitato;
 - l'espulsione di un socio dall'ASSOCIAZIONE;
 - la modifica dello statuto;
 - l'ammissione dei soci secondo l'art. 8.
14. L'assemblea ordinaria è convocata dal Comitato direttivo entro il 30 giugno di ogni anno con almeno trenta giorni di preavviso. Ha i seguenti compiti:

- l'esame e l'approvazione del rapporto della gestione del rendiconto annuale e della relazione dei revisori;
 - la definizione delle quote sociali.
15. L'assemblea straordinaria è convocata dal Comitato con 30 giorni di preavviso, eventualmente su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci, in regola con il pagamento delle tasse sociali.
Il Comitato ha tempo 6 settimane dall'inoltro della richiesta per convocare l'assemblea.
 16. Le decisioni assembleari sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, riservate le eccezioni previste dallo statuto, di cui all'Art. 24.
Le votazioni hanno luogo per semplice alzata di mano, a meno che un quarto dei soci presenti chieda la votazione a scrutinio segreto o per appello nominale.
In caso di parità di voti, decide quello del presidente.
 17. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di sei membri al massimo.
Esso rimane in carica per la durata di due anni.
Sia il presidente che i membri del comitato direttivo sono sempre rieleggibili.
Ad eccezione della nomina del presidente, il quale viene sempre designato dall'assemblea, la ripartizione delle cariche in seno al Comitato è compito del Comitato stesso, che designerà in ogni caso un vice-presidente, un segretario ed un cassiere.
 18. Il Comitato direttivo ha il compito di presentare il rendiconto sull'esercizio e sulla gestione.
 19. Sono di competenza del Comitato direttivo, in particolare:
 - la tutela degli interessi professionali dei singoli membri e l'adozione di tutte quelle misure atte al conseguimento di tale scopo;
 - la presa di posizione su questioni di interesse pubblico in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE.
 20. Il Comitato è convocato di solito dal presidente oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri.
Le sue decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.
 21. L'ASSOCIAZIONE è vincolata rispetto a terzi dalla firma del presidente (in sua assenza dalla firma del vice presidente) unitamente a quella di un altro membro del Comitato.
 22. Il presidente rappresenta la società di fronte a terzi.
E' responsabile del buon funzionamento dell'ASSOCIAZIONE.
Il segretario tiene il verbale.
Il cassiere provvede alla riscossione delle tasse sociali ed è personalmente responsabile della cassa e di altri eventuali valori della società.
 23. L'ufficio di revisione è composto di due revisori e di un supplente, che rimangono in carica due anni.
Essi sono rieleggibili una sola volta.
I revisori controllano la gestione finanziaria della società e rassegnano il loro rapporto all'assemblea generale ordinaria.

24. Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE potrà essere pronunciato con la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti, i quali decideranno sulla destinazione del patrimonio sociale.

Il presente statuto è stato:

- 1 Approvato dall'Assemblea costituente il 2 maggio 1981.
- 2 Modificato il 23 maggio 1987.
- 3 Modificato il 4 maggio 1991.
- 4 Modificato il 06 Dicembre 2002